

## AVVISO

**1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:** T.A.R. LAZIO R.G. n. 7634/2024.

**2. Nome del ricorrente:** Melissa Preziosi, Egon Chiappini, Virginia Capasso, Marta Almudena Del Campo Garcia, Mattia DelVecchio, Federica Formiglio, Ilaria Giannetta, Claudio Malta, Maria Serena Maiorana, Carmela Nappi, Serena Palladino, Francesco Parente, Nunzia Portarapillo, Michele Rispoli, Loredana Russo, Antonina Sindoni, Adriano Esposito, Vincenza Terlizzi, Daniela Troiano, Gennaro Tortorelli, Viviana Valvano, Carmela Avenia, Paolo Conte, Carmen Santamaria.

**2.1. Indicazione dell'amministrazione intimata: il Ministero dell'Istruzione e del Merito**

**3. Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso:**

Con il ricorso introduttivo si chiede l'annullamento:

Dell'Ordinanza Ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024 e della predetta Ordinanza Ministeriale avente ad oggetto "*Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*" nella parte in cui lesivo degli interessi di parte ricorrente.

**3. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:**

**I. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA E IRRAGIONEVOLEZZA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EX ART. 97. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DELL'ART. 4 COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. EFFICACIA ED EFFICIENZA. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. SVIAMENTO DI POTERE E NON PERSEGUIMENTO DELL'INTERESSE PUBBLICO**

**II. MANIFESTA INGIUSTIZIA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DELL’O.M. 60/2020. VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA ILLOGICITÀ E ARBITRARIETÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA. DIFETTO DI ISTRUTTORIA.**

Le “bozze” di O.M. devono necessariamente essere esaminate dal CSPI che, al termine dell’analisi, formula un motivato parere. Nel caso che ci occupa, venivano redatte ben tre “bozze” di O.M. e, tuttavia, esclusivamente le prime due erano sottoposte al vaglio del CSPI. Si rammenta che l’esame delle proposte di O.M. da parte della richiamata Amministrazione non si configura come una facoltà ma come un obbligo.

Del resto il CSPI è un organo collegiale espressamente preposto al supporto tecnico-scientifico per l’esercizio delle funzioni di governo in materia di istruzione ed è dunque composto da rappresentanti del personale delle scuole statali di ogni ordine e grado ossia da esperti nella materia di riferimento che, in quanto tali, possono individuare gli interventi migliori e necessari da apportare nell’ambito dell’istruzione. Ebbene, nonostante la richiamata ed indiscussa importanza di tale organo, l’Amministrazione resistente deliberatamente sceglieva di non sottoporre la terza “bozza” dell’O.M. all’attenzione del CSPI ben consapevole che detto passaggio è connotato da obbligatorietà. Difatti proprio nel regolamento del CSPI approvato nella seduta plenaria n. 70 del 12/01/2022 si legge: *“Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione [...] è organo di garanzia dell’unitarietà del sistema nazionale dell’istruzione e di supporto tecnico-scientifico per l’esercizio delle funzioni di Governo nelle materie di cui all’articolo 1, comma 3, lettera q), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (istruzione universitaria, ordinamenti scolastici, programmi scolastici, organizzazione generale dell’istruzione scolastica e stato giuridico del personale). Il Consiglio formula proposte **ed esprime pareri obbligatori**: a) sugli indirizzi in materia di definizione delle politiche del personale della scuola; b) sulle direttive del Ministro dell’istruzione, di seguito denominato “Ministro”, in materia di valutazione del sistema dell’istruzione; c) sugli obiettivi, indirizzi e standard del sistema di istruzione*

definiti a livello nazionale nonché sulla quota nazionale dei curricula dei diversi tipi e indirizzi di studio; d) sull'organizzazione generale dell'istruzione". I partecipanti attendevano quindi un'Ordinanza Ministeriale che riportasse l'attribuzione del punteggio così come stabilito nel parere del 23 febbraio 2024 (un massimo di 12 punti per ciascun corso da 30 CFU) salvo poi, con l'Ordinanza Ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024 prendere atto della circostanza che il punteggio attribuibile ad i corsi da 30 CFU andava da un minimo di 24 punti ad un massimo di 36 senza che il predetto cambiamento fosse vagliato dal CSPI.

Il provvedimento che si impugna è pertanto privo del richiesto ed obbligatorio giudizio dell'organismo di garanzia previsto dalla legge e diventa quindi non solo forzato ma anche esposto ad un evidente vizio procedurale

**II. ECCESSO DI POTERE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA E SULLA VALUTAZIONE DEGLI ALTRI TITOLI DEL DOTTORATO DI RICERCA, ASN E DEL TFA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ. ABNORMITÀ DEL PUNTEGGIO ATTRIBUITO. ILLOGICITÀ. MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA. ARBITRARIETÀ. CONTRADDITTORIETÀ DEGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE. ASSENZA DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST**

Il DPCM del 4 agosto 2023, all'art. 13 prevede che *“coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione nonché coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l'abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione, attraverso l'acquisizione di trenta CFU o CFA del percorso di formazione iniziale nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento”*. Pertanto, si introduce un nuovo modo di conseguire “ulteriori abilitazioni” all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, per le relative classi di concorso, nonché per l'accesso in ruolo a tempo indeterminato. In base alla novella normativa, basterebbe frequentare taluni “corsi formativi”, rigorosamente a pagamento, che non godono di una stretta regolamentazione ma sono

liberamente, e talvolta arbitrariamente, organizzati dalle Università, anche private, nell'ambito della propria autonomia statutaria e regolamentare. All'esito di tale percorso, i corsisti che risultano idonei ricevono 30 CFU e conseguono il relativo titolo, che possono spendere e vedersi valutare nelle graduatorie quali le GPS che qui ci occupano. Si censura, dunque, l'illegittimità e la sproporzione del punteggio che la tabella di valutazione A.3., richiamata dalle tabelle A.7 e A.8, attribuisce a coloro che abbiano frequentato tali percorsi di formazione iniziale, che, per l'appunto, arrivano ad ottenere ben 36 punti aggiuntivi per ogni abilitazione ottenuta ai sensi del DPCM 4 agosto 2023.

**III. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ARBITRARIETÀ MANIFESTA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA DELL'AZIONE DELLA P.A. VIOLAZIONE DELL'ART. 7 DELLA L. 241/1990. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. EFFICACIA ED EFFICIENZA. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA. ECCESSO DI POTERE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA FEDE E LEALE COLLABORAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PRINCIPI DI LEGALITÀ E IMPARZIALITÀ. SVIAMENTO DI POTERE E NON PERSEGUIMENTO DELL'INTERESSE PUBBLICO.**

Il Ministero ha agito eludendo i più basilari strumenti posti a garanzia del cittadino e dell'azione amministrativa. Il punteggio assegnato ai percorsi di formazione di cui al DPCM 4 agosto 2023, peraltro, è stato adottato senza alcuna istruttoria e senza alcuna evidente motivazione.

Di particolare gravità è la circostanza che i ricorrenti non hanno potuto prendere parte ad alcun percorso, in quanto non bandito, nè conoscere il punteggio che sarebbe stato attribuito a tali percorsi prima del 16 maggio 2024, data di pubblicazione dell'O.M. Il Ministero ha violato il principio di trasparenza dell'azione amministrativa, impedendo a parte ricorrente di conoscere la portata dell'atto che sarebbe stato adottato in relazione al punteggio assegnato ai percorsi abilitanti in analisi. Ebbene, il principio di trasparenza dell'azione amministrativa stabilisce l'obbligo di rendere visibile e controllabile all'esterno l'operato della P.A., operato che, come già detto, non è stato reso conoscibile ai ricorrenti e neanche al CSPI quale organo di garanzia. La

trasparenza nel diritto amministrativo persegue la logica e l'obiettivo del buon andamento e dell'imparzialità della Pubblica Amministrazione che nel caso di specie sono stati completamente violati. Di particolare gravità è la circostanza che i ricorrenti non hanno potuto prendere parte ad alcun percorso, in quanto non bandito, nè conoscere il punteggio che sarebbe stato attribuito a tali percorsi prima del 16 maggio 2024, data di pubblicazione dell'O.M. Il Ministero ha violato il principio di trasparenza dell'azione amministrativa, impedendo a parte ricorrente di conoscere la portata dell'atto che sarebbe stato adottato in relazione al punteggio assegnato ai percorsi abilitanti in analisi. Ebbene, il principio di trasparenza dell'azione amministrativa stabilisce l'obbligo di rendere visibile e controllabile all'esterno l'operato della P.A., operato che, come già detto, non è stato reso conoscibile ai ricorrenti e neanche al CSPI quale organo di garanzia. La trasparenza nel diritto amministrativo persegue la logica e l'obiettivo del buon andamento e dell'imparzialità della Pubblica Amministrazione che nel caso di specie sono stati completamente violati. Di particolare gravità è la circostanza che i ricorrenti non hanno potuto prendere parte ad alcun percorso, in quanto non bandito, nè conoscere il punteggio che sarebbe stato attribuito a tali percorsi prima del 16 maggio 2024, data di pubblicazione dell'O.M. Il Ministero ha violato il principio di trasparenza dell'azione amministrativa, impedendo a parte ricorrente di conoscere la portata dell'atto che sarebbe stato adottato in relazione al punteggio assegnato ai percorsi abilitanti in analisi. Ebbene, il principio di trasparenza dell'azione amministrativa stabilisce l'obbligo di rendere visibile e controllabile all'esterno l'operato della P.A., operato che, come già detto, non è stato reso conoscibile ai ricorrenti e neanche al CSPI quale organo di garanzia. La trasparenza nel diritto amministrativo persegue la logica e l'obiettivo del buon andamento e dell'imparzialità della Pubblica Amministrazione che nel caso di specie sono stati completamente violati. È chiaro, dunque, che il Ministero abbia agito in piena autonomia, senza una congrua e necessaria istruttoria, senza motivazione e senza informare della volontà di assegnare un tale punteggio né il CSPI, né i sindacati. Mai i ricorrenti, pertanto, avrebbero potuto averne notizia. Ne deriva che il principio di trasparenza dell'azione

amministrativa sia palesemente leso e si rinvengono altresì lesi i principi di buon andamento dell'azione amministrativa, legalità, buona fede e leale collaborazione. Le circostanze dedotte palesano una violazione del principio meritocratico. Nel caso di specie, infatti, gli odierni ricorrenti vengono sopravanzati da soggetti con titoli e servizi anche minori per il solo fatto di aver preso parte ai percorsi di cui al DPCM 4 agosto 2023. Detti percorsi, come si è avuto lungamente modo di evidenziare, non contengono elementi tali da consentire ragionevolmente l'attribuzione di 36 punti ulteriori e ciò testimonia inequivocabilmente che l'azione dell'Amministrazione sia viziata. In poche e semplici parole, il punteggio riconosciuto per i percorsi in parola, preclusi ai ricorrenti, è sproporzionato e irragionevole e finisce per minare le fondamenta meritocratiche sulla base delle quali vengono costituite le graduatorie e sulla base delle quali si basa tutto il sistema di convocazioni.

**IV. ARBITRARIETÀ MANIFESTA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. EFFICACIA ED EFFICIENZA. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA. ECCESSO DI POTERE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA FEDE E LEALE COLLABORAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEGALITÀ E IMPARZIALITÀ.**

Con dell'Ordinanza Ministeriale n. 114 del 10 giugno 2024 avente ad oggetto «*Disposizioni modificative dell'Ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024, "Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo"*», il Ministero provvedeva a prorogare il termine di presentazione delle domande di inserimento e aggiornamento delle GPS dal 10 giugno 2024 al 24 giugno 2024.

Nelle premesse della citata ordinanza si fa riferimento alle «*richieste di proroga dei termini di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura e della nota CRUI 001-2538-GEN/2024 del 29 maggio 2024*».

Dopo la pubblicazione dell'O.M., difatti, anche gli Atenei prendevano contezza della circostanza che i percorsi sarebbero stati valutati e che avrebbero avuto una valenza, in termini di punteggio, particolarmente elevata. Anche sulla spinta dei corsisti, pertanto,

formulavano la suddetta istanza di proroga del termine di presentazione della domanda. La concessione della proroga del termine concessa da parte del MIM, ha aggravato la posizione di parte ricorrente in quanto un maggior numero di docenti ha avuto la possibilità di concludere i percorsi entro il 24 giugno 2024 potendoli, in tal modo, inserire nella domanda al fine dell'inserimento in GPS.

La proroga dei termini ha leso ancor di più la posizione di parte ricorrente acuendo la già patita disparità di trattamento ed acuendo la violazione del legittimo affidamento, ma anche dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede.

#### **4. Indicazione dei controinteressati:**

Tutti i soggetti presenti nelle GPS di prima e seconda fascia per le classi di concorso ADSS, ADMM per l'a.s. 2024/25 pubblicata sul sito degli USP e segnatamente:

AT Trapani, AT Reggio Emilia, AT Palermo, AT Foggia, AT Novara, AT Napoli, AT Potenza, AT Roma, AT Ancona.

**5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 7634/2024) nella sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "LAZIO - ROMA" della sezione Terza bis del "T.A.R.";**

**6. La presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III bis del T.A.R. Lazio con ordinanza n. 4622/2024.**

**7. Testo integrale dell'atto introduttivo in allegato.**